

TABELLA F

CRITERI DI VERIFICA DEI DOCENTI DI IEFP

1. Le verifiche campionarie sui docenti previste dall'articolo 13, comma 4, si svolgono in modo di assicurare che rispetto a ogni anno formativo oggetto di controllo, il campione selezionato riguardi:
 - a) il 20% degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche, con arrotondamento all'unità superiore;
 - b) il 15% dei corsi di IeFP avviati da ognuno degli enti di cui alla lettera a);
 - c) rispetto ai corsi di cui alla lettera b), il 100% dei docenti inseriti da ciascun ente oggetto di controllo, a qualunque titolo, nelle consuntivazioni periodiche di cui all'articolo 10, comma 6, per riscontrare la corrispondenza di tali indicazioni rispetto a quelle presenti nell'elenco generale dei docenti di IeFP di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, tenuto conto, tempo per tempo, dei suoi eventuali aggiornamenti, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 delle Direttive tecniche.

2. Ai fini di cui al punto 1 viene predisposto un elenco in ordine alfabetico degli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive tecniche al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si svolge la verifica. Sono esclusi dal campione gli enti che sono stati oggetto di verifica nei due anni precedenti, qualora tale verifica si sia conclusa con esito favorevole.

3. Il campionamento avviene con estrazione casuale.

4. I controlli mirano a verificare che:
 - a) i docenti presenti nelle consuntivazioni periodiche siano stati preventivamente inseriti nell'elenco generale dei docenti IeFP.. Ove sia riscontrata una carenza, il requisito si dà per posseduto nel caso l'ente provveda all'inserimento del nominativo del docente autonomamente, anche in data successiva, nel corso dell'anno formativo oggetto di controllo, oppure provveda a seguito di richiesta del Servizio competente formulata nell'ambito del procedimento di controllo di cui al presente allegato.
 - b) l'inserimento dei docenti nell'elenco generale sia coerente con le prescrizioni delle Direttive tecniche..